

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOPPI, VECCHIARELLI, TANTALO, BALESTRACCI, BISAGNO, CAROLI, CIRINO POMICINO, FARAGUTI, VISCARDI, ZANFORLIN, de COSMO, FIORI GIOVANNINO, MARABINI, CAMPAGNOLI, CIANNAMEA, TASSONE, MASTELLA

Presentata il 18 marzo 1980

Interpretazione autentica della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, in materia di conferimento di cattedre a professori degli istituti di istruzione secondaria inquadri nel ruolo ordinario

ONOREVOLI DEPUTATI! — A distanza di oltre quindici anni dalla sua approvazione, nella parte — titolo terzo — relativa alla « sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica », la legge 28 luglio 1961, n. 831, non ha avuto ancora completa applicazione. Ciò è da attribuire ad alcune incertezze cui dava luogo la dizione letterale del testo di tale legge ed alla complessità della materia trattata, concernente tutte le scuole e gli istituti dell'ordinamento medio, compresi gli istituti dotati di autonomia amministrativa. E, nonostante qualche tentativo di chiarificazione della materia compiuto dal legislatore stesso (si veda, ad esempio, la legge 16 febbraio 1965, n. 98, che detta « norme interpretative e modifica-

tive della legge 28 luglio 1961, n. 831 »), incertezze permangono ancora.

Tale situazione, aggravata anche dal richiamo a scuole del cessato ordinamento, ha reso possibile l'insorgere ed il moltiplicarsi di procedimenti contenziosi in sede amministrativa e giurisdizionale. Spesso tali procedimenti sono stati promossi da singoli ricorrenti che tendevano a forzare il significato delle norme per trarne vantaggi personali e settoriali. Il dubbio o addirittura inesistente fondamento di molte di tali iniziative alimentava una qualche confusione che portava talvolta ad ignorare legittime aspettative di altri operatori del mondo della scuola che, viceversa, venivano sacrificati nei loro diritti e mortificati nei loro interessi. Successivi

interventi degli organi giurisdizionali, con atti solo in apparenza fra loro contraddittori, contribuivano ad alimentare confusione ed incertezza.

Si ritiene perciò opportuno intervenire con norme chiarificatrici, tendenti ad eliminare definitivamente malintesi e perplessità nel mondo della scuola ed a togliere alla radice i presupposti per ricorsi ed iniziative di tipo corporativo e settoriale. Nel contempo si renderà giustizia a coloro che da tale situazione di confusione ed incertezza fossero stati danneggiati. Si risolverebbero, cioè, in modo definitivo ed inequivocabile annosi problemi e si porrebbe termine a trascorse, pendenti e potenziali vicende contenziose.

Le norme interpretative che si propone di introdurre hanno rigoroso carattere di chiarificazione di quelle già esistenti; non inseriscono, pertanto, elementi di estensione o di modificazione della materia. Tali norme hanno carattere generale e riguardano non gli insegnanti — componente che potrebbe essere portatrice di valutazioni settoriali — bensì le cattedre.

Per una corretta impostazione del problema relativo al reperimento delle cattedre da attribuire ai sensi del citato titolo terzo della legge 28 luglio 1961, n. 831, è indispensabile richiamare gli articoli 19 e 23.

L'articolo 19, al primo comma, recita:

« Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti ».

L'articolo 23, nei primi due commi, stabilisce: « Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole di istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in vigore.

Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi ».

Da quanto sopra si evince che, in attuazione del titolo terzo della legge 28 luglio 1961, n. 831, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 23 in riferimento agli istituti dotati di autonomia amministrativa, il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti può reperire soltanto cattedre previste dalle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi delle varie scuole ed istituti.

A questo punto, il problema che si pone è quello della individuazione delle cattedre di ruolo ordinario che spettano ai destinatari della legge 28 luglio 1961, n. 831. Con riferimento all'articolo 23, secondo comma, della stessa legge 28 luglio 1961, n. 831, il problema appare di facile soluzione. Infatti, a tale riguardo, basterà ribadire che, per legge, l'istituzione o l'eventuale modificazione delle cattedre di ruolo ordinario avviene con decreto del Capo dello Stato, sentiti il Consiglio superiore (ora Consiglio nazionale) della pubblica istruzione ed il Consiglio di Stato. Nel momento in cui entrò in vigore la legge 28 luglio 1961, n. 831, le cattedre esistenti erano quelle di cui alle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229. Era quindi ad esse che bisognava fare riferimento nell'inquadrare in ruolo gli insegnanti presi in considerazione dalla stessa legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nonostante l'evidenza di questo criterio, sono sorti dubbi a causa dell'abuso, nella corrente terminologia, delle parole « cattedra », « materia », « insegnamento », « ruolo ». Ma il Consiglio di Stato, con decisione n. 181 del 16 febbraio 1971, ha opportunamente chiarito che « nella legge 28 luglio 1961, n. 831, le parole "cattedre" e "materie" sono usate in senso tecnico, le "materie" equivalendo agli "insegnamenti" di cui alle tabelle annesse ai succitati regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229 »: ciò

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nella concreta applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'Amministrazione non può dunque che procedere alla individuazione della cattedra spettante ad ogni singolo insegnante. A questo fine l'unico criterio oggettivo è quello del raffronto tra la materia per la quale ciascun insegnante è abilitato e la cattedra corrispondente in base ai vigenti decreti del Capo dello Stato. Ogni inquadramento in ruolo che non rispetti tale corrispondenza non può avvenire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, poiché questi, salvo il caso regolamentato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in riferimento agli istituti dotati di autonomia amministrativa, non è legittimato a compiere atti che competono per legge ad una fonte diversa. In questo senso si è d'altronde pronunciato anche il Consiglio di Stato, che, nella decisione n. 177 del 18 febbraio 1966, ha tra l'altro dichiarato: « Il decreto ministeriale di cui all'articolo 19 della legge n. 831 del 1961 non è dunque un mezzo giuridico idoneo all'istituzione di cattedre non previste dalle norme e dagli atti della competente autorità amministrativa ».

Ora è accaduto che, in fase di applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831 (e, conseguentemente, della legge 16 febbraio 1965, n. 98, che della prima è l'interpretazione ed il completamento), in alcuni casi non si è fatto riferimento ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229. Ciò si è verificato in particolare per le cattedre di cultura tecnica delle scuole di avviamento professionale dei vecchi ordinamenti. E, soprattutto nelle scuole di avviamento di tipo agrario ed industriale, la presenza di cattedre del tutto particolari (per esempio, cattedre di

ruolo speciale transitorio, posti orario non attribuibili per concorso ma per incarico) accanto a quelle di ruolo ordinario creava una situazione normativa molto complessa. Però, in riferimento alle cattedre di ruolo ordinario, la materia non avrebbe dovuto presentare difficoltà d'inquadramento, poiché regolamentata dai decreti istitutivi di tali tipi di scuola e quindi riferita, per quanto riguarda l'individuazione delle cattedre, alle tabelle organiche stabilite dai decreti istitutivi.

Pertanto si ritiene necessario che il legislatore intervenga con norme chiarificatrici che valgano a ristabilire nei fatti situazioni conformi al diritto e in questo senso omogenee. Per ottenere questi risultati non occorre introdurre norme integrative delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 16 febbraio 1965, n. 98, ma è sufficiente esplicitare quanto in esse, e in particolare nell'articolo 23 della prima, già affermato. Anche se rientrano nella normativa generale, l'occasione è opportuna per un riferimento specifico alle cattedre di ruolo ordinario di cultura tecnica delle citate scuole di avviamento. Infatti tali cattedre, per la confusa situazione cui si è accennato, sono quelle che hanno fornito in modo più copioso materia controversa, come dimostrato dalle stesse decisioni del Consiglio di Stato che qui sono state richiamate e che ad esse appunto si riferiscono.

Per i motivi sopra esposti si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, che, pur se sarà necessariamente applicata per quelle categorie di insegnanti che si trovino oggi in posizione anomala, detta norme di carattere generale valide per tutti i casi di dubbio che potranno sorgere in futuro e perciò si pone come opportuno strumento atto a garantire nella materia in esame la certezza del diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria che non siano dotati di autonomia amministrativa di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 16 febbraio 1965, n. 98, le cattedre da conferire sono quelle previste dalle tabelle annesse al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, ed al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

ART. 2.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo ordinario dei professori di cultura tecnica delle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo agrario ed industriale, di cui all'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1965, n. 98, le cattedre da conferire sono quelle previste rispettivamente dai concorsi numero IV e numero V della tabella B annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.